

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI PER LA SALUTE E IL BENESSERE (LM-8)

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione didattica e lo svolgimento delle attività formative del Corso di laurea magistrale interdipartimentale in Biotecnologie Industriali per la Salute e il Benessere in coerenza con le linee di indirizzo del Senato Accademico, del Consiglio del Dipartimento di Innovazione dei Sistemi Biologici Agroalimentari e Forestali (DIBAF) e del Consiglio di Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche (DEB) e nel rispetto di quanto disposto dallo [Statuto](#), dal [Regolamento Didattico di Ateneo](#) e dal Regolamento dei due Dipartimenti interessati.
2. Il Corso è retto dal Consiglio di Corso di Studio ai sensi del [Regolamento Didattico di Ateneo](#).

Art. 2

Denominazione e classe di appartenenza

1. È attivato presso l'Università degli Studi della Tuscia il Corso di Laurea magistrale in BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI PER LA SALUTE E IL BENESSERE, della classe delle lauree magistrali in Biotecnologie Industriali (LM-8).
2. Il Corso di Laurea magistrale in “Biotecnologie Industriali per la Salute e il Benessere” ha, come Dipartimenti di riferimento, il Dipartimento per la Innovazione nei sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali (DIBAF) ed il Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche (DEB).
3. La struttura didattica competente è il Consiglio di Corso di Studio interdipartimentale, di seguito indicato con CCS.
4. Il presente Regolamento, in armonia con il [Regolamento Didattico di Ateneo](#) ed il Regolamento dei Dipartimenti di riferimento, disciplina l'organizzazione didattica del Corso di Laurea per quanto non definito dai predetti Regolamenti.

Art. 3

Organi del Corso di Studio

1. Sono organi del Corso di Studio:

- a) il Consiglio del Corso di Studio;
- b) il Presidente del Corso di Studio;
- c) la Commissione Didattica.

2. Il Consiglio del Corso di Studio è composto dai docenti di riferimento al Corso di Studio e da una rappresentanza degli studenti iscritti al Corso, nella misura prevista dal Regolamento dei due Dipartimenti. Le elezioni delle rappresentanze studentesche si svolgono con le modalità previste dal [Regolamento Generale di Ateneo](#).

3. Su invito del Presidente, possono partecipare alle sedute del Consiglio del Corso di Studio, senza diritto di voto, gli altri docenti afferenti al corso, i titolari di un contratto di insegnamento, ad eccezione dei casi nei quali il Consiglio del Corso di Studio tratti questioni relative all'ordinamento didattico del corso, all'attribuzione di supplenze, di contratti e di affidamenti.

4. Per la convocazione del Consiglio di Corso di Studio, la validità delle sedute, le modalità di votazione e la verbalizzazione delle adunanze si osserva la disciplina prevista dallo [Statuto](#) e dal [Regolamento Generale di Ateneo](#).

5. In casi di urgenza, per i quali non è possibile convocare utilmente il Consiglio, o per quelli nei quali si debbano definire le modalità applicative di determinazioni generali adottate dal Consiglio stesso, il Presidente può procedere alla convocazione di una seduta del Consiglio in via telematica, nel rispetto dell'art. 4, comma 2 del [Regolamento Generale di Ateneo](#) e delle relative delibere attuative.

6. Il Consiglio del Corso di Studio svolge le seguenti funzioni:

- a) presenta proposte ai Consigli dei due Dipartimenti su ogni materia di specifico interesse del Corso di Studio, tra cui, ad esempio, l'organizzazione dei corsi, il tutorato, i tirocini, l'orientamento, la distribuzione dei carichi didattici tra i docenti afferenti al Consiglio del Corso di Studio, l'attribuzione di incarichi di insegnamento e delibera sulle proposte di modifica dell'ordinamento didattico del corso di studio;
- b) esercita i compiti ad esso delegati in materia di didattica dai Consigli di Dipartimento, nel rispetto dei criteri stabiliti dagli stessi Consigli di Dipartimento per l'esercizio della delega e

coerentemente con il coordinamento e il controllo svolti dai Consigli di Dipartimento di riferimento;
c) può deliberare l'istituzione di commissioni istruttorie, per materie e obiettivi specifici; la composizione e le competenze da attribuire alle commissioni sono previste nella delibera istitutiva;
d) esercita ogni altra attribuzione prevista dalla normativa vigente, dallo [Statuto di Ateneo](#), dal [Regolamento Didattico di Ateneo](#) e dal Regolamento di Dipartimento.

7. Il Presidente del Corso di Studio è eletto per un triennio tra i professori di ruolo a tempo pieno dell'Università della Tuscia che compongono il Consiglio del Corso di Studio ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta.

8. Il Presidente del Corso di studio rappresenta il Corso di Studio, convoca e presiede il Consiglio del Corso di Studio, dà seguito alle sue deliberazioni ed esercita tutte le altre attribuzioni previste dalla normativa vigente.

9. Il Presidente propone al Consiglio una Commissione Didattica, composta da almeno 3 docenti del corso, con funzioni istruttorie e di supporto per la gestione del Corso di Studio.

10. Il Presidente può nominare un Vice-presidente scelto tra i docenti eleggibili come Presidente del Corso di Studio. Il Vice-presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.

Art. 4

Requisiti di ammissione e modalità di verifica

1. Per essere ammessi al corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Industriali per la Salute e il Benessere (LM-8) occorre essere in possesso di una laurea triennale (o quinquennale) o di altro titolo di studio equipollente conseguito all'estero.

2. In particolare, l'accesso è consentito a tutti coloro che sono in possesso di una laurea triennale nella classe L-2 (Biotecnologie), L-13 (Scienze Biologiche), L-27 (Scienze e tecnologie chimiche) e L-29 (Scienze e tecnologie farmaceutiche) o loro ordinamenti previgenti. I laureati provenienti da altro Corso di Laurea potranno essere ammessi se in possesso di un numero adeguato di crediti (48 CFU) nei settori scientifico-disciplinari di seguito riportati:

- almeno 24 ricadenti nell'area 05 Scienze biologiche (BIO/01- BIO/19)
- almeno 12 ricadenti nell'area 03 Scienze chimiche (CHIM/01- CHIM12);
- almeno 6 ricadenti nelle aree 01 Scienze matematiche e informatiche (MAT/01- MAT09) e 02 Scienze fisiche (FIS/01- FIS/08)

Contribuiscono al raggiungimento dei crediti minimi di ammissione anche eventuali crediti acquisiti negli SSD AGR/13 (Chimica agraria), AGR/07 (Genetica Agraria) e AGR/16 (Microbiologia agraria) ricadenti nelle scienze agrarie (area 07) e negli SSD MED/04 (Patologia Generale) e MED/49 (Scienze tecniche dietetiche applicate) ricadenti nell'area 06 delle Scienze mediche. Costituisce requisito d'accesso un'adeguata conoscenza della lingua inglese (livello B1).

I laureati in possesso di tali requisiti dovranno sostenere una prova di verifica della preparazione secondo le modalità definite nel Regolamento didattico del corso di studio.

Il calendario dei colloqui viene pubblicato nelle pagine web del Corso di Studio.

3. Potranno partecipare alla selezione per l'accesso al corso di laurea magistrale anche gli studenti che non abbiano ancora conseguito la laurea, fermo restando l'obbligo di conseguirla entro la data indicata nel manifesto degli Studi del relativo anno accademico.

Art. 5

CFU per conseguimento del titolo, studenti a tempo pieno e a tempo parziale

1. Per conseguire la Laurea magistrale è necessario acquisire 120 CFU.
2. All'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione agli anni successivi gli studenti possono optare tra impegno a tempo pieno o a tempo parziale secondo quanto disposto dal [Regolamento Didattico di Ateneo](#) e dal Regolamento per gli studenti iscritti a tempo parziale.

Art. 6

Passaggi, trasferimenti, abbreviazioni di corso, riconoscimento crediti

Passaggi e trasferimenti

Le domande di passaggio di studenti provenienti da altri corsi di laurea magistrale o specialistica dell'Ateneo della Tuscia e le domande di trasferimento di studenti provenienti da altre Università, da Accademie militari o da altri istituti militari d'istruzione superiore sono subordinate ad approvazione da parte del Consiglio di Corso di Studio, o dalla Commissione Didattica nominata dallo stesso Consiglio, che:

- valuta la possibilità di riconoscimento totale o parziale della carriera di studio fino a quel momento seguita, con la convalida di parte o di tutti gli esami sostenuti e degli eventuali crediti

acquisiti, la relativa votazione; nel caso di passaggio fra corsi ex D.M. n. 270/04 della stessa classe vanno riconosciuti almeno il 50% dei crediti acquisiti in ciascun SSD (art. 3 comma 9 del D.M. delle classi di laurea magistrale);

- indica l'anno di corso al quale lo studente viene iscritto;
- stabilisce l'eventuale obbligo formativo aggiuntivo da assolvere;
- formula il piano di completamento per il conseguimento del titolo di studio.

Abbreviazioni di corso

Chi è già in possesso del titolo di laurea quadriennale, quinquennale, specialistica acquisita secondo un ordinamento previgente, o di laurea magistrale acquisita secondo un ordinamento vigente e intenda conseguire un ulteriore titolo di studio può chiedere al Consiglio di Corso di Studio, o alla Commissione Didattica nominata dallo stesso Consiglio, l'iscrizione ad un anno di corso successivo al primo.

Le domande sono valutate dal CCS, o dalla Commissione Didattica nominata dallo stesso Consiglio, che in proposito:

- valuta la possibilità di riconoscimento totale o parziale della carriera di studio fino a quel momento seguita, con la convalida di parte o di tutti gli esami sostenuti e degli eventuali crediti acquisiti, la relativa votazione; nel caso di passaggio fra corsi ex D.M. n. 270/04 della stessa classe vanno riconosciuti almeno il 50% dei crediti acquisiti in ciascun SSD (art. 3 comma 9 del D.M. delle classi di laurea magistrale);
- indica l'anno di corso al quale lo studente viene iscritto;
- stabilisce l'eventuale obbligo formativo aggiuntivo da assolvere;
- formula il piano di completamento per il conseguimento del titolo di studio.

Le richieste devono essere presentate entro le scadenze e con le modalità specificate nel Manifesto Generale degli Studi dell'Ateneo.

Criteri per il riconoscimento crediti

Possono essere riconosciuti tutti i Crediti Formativi Universitari (CFU) già acquisiti se relativi ad insegnamenti che abbiano contenuti, documentati attraverso i programmi degli insegnamenti, coerenti con uno dei percorsi formativi previsti dal corso di laurea magistrale. Per i passaggi da corsi di studio della stessa classe è garantito il riconoscimento di un minimo del 50% dei crediti di ciascun settore scientifico disciplinare.

Il CCS, o la Commissione Didattica nominata dallo stesso Consiglio, può deliberare l'equivalenza tra Settori Scientifico Disciplinari (SSD) per l'attribuzione dei CFU sulla base del contenuto degli insegnamenti ed in accordo con l'ordinamento del corso di laurea magistrale.

I CFU già acquisiti relativi agli insegnamenti per i quali, anche con diversa denominazione, esista una manifesta equivalenza di contenuto con gli insegnamenti offerti dal corso di laurea magistrale possono essere riconosciuti come relativi agli insegnamenti con le denominazioni proprie del corso di laurea magistrale a cui si chiede l'iscrizione. In questo caso, il CCS, o la Commissione Didattica, delibera il riconoscimento con le seguenti modalità:

- se il numero di CFU corrispondenti all'insegnamento di cui si chiede il riconoscimento coincide con quello dell'insegnamento per cui viene esso riconosciuto, l'attribuzione avviene direttamente;
- se i CFU corrispondenti all'insegnamento di cui si chiede il riconoscimento sono in numero diverso rispetto all'insegnamento per cui esso viene riconosciuto, il Consiglio di Corso di Studio esaminerà il curriculum dello studente ed attribuirà i crediti eventualmente dopo colloqui integrativi.

Il CCS, o la Commissione Didattica nominata dallo stesso Consiglio, può riconoscere come crediti le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso. Le eventuali richieste di riconoscimento sono valutate dalla Commissione Didattica del Corso di Laurea magistrale.

Le attività già riconosciute ai fini dell'attribuzione di CFU nell'ambito di corso di laurea non possono essere nuovamente riconosciute nell'ambito del corso di laurea magistrale.

Art. 7

Riconoscimento crediti per programmi di mobilità studentesca

Lo studente che intenda utilizzare programmi di mobilità studentesca dovrà presentare un piano di studi (indicando le materie ed i relativi CFU) che intende svolgere nell'università straniera. La Commissione Didattica del Corso di Studio e/o il CCS valuta il piano di studi e lo approva o ne richiede le opportune modifiche. Al ritorno in sede dello studente, l'avvenuta acquisizione di CFU sarà verificata sulla base di certificazioni prodotte dall'università straniera, come previsto dal [Regolamento Didattico di Ateneo](#).

Art. 8

Modalità didattiche

1. L'ordinamento didattico del Corso di studio è organizzato secondo il D.M. n. 270/2004 in modo da soddisfare i requisiti della Classe LM/8.
2. L'ordinamento didattico è inserito nella banca dati dell'Offerta Formativa del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ai sensi dell'art. 9, c. 3, del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e nel sito dei Dipartimento DIBAF e DEB e costituisce parte integrante del presente regolamento.
3. Il percorso degli studi è organizzato in semestri.
4. Non sono fissate propedeuticità; tuttavia, nella Guida dello Studente saranno fornite indicazioni utili sull'ordine didatticamente più valido per il superamento degli esami di profitto.

Crediti formativi universitari

Le attività formative che fanno capo ai corsi di studio attivati dall'Università danno luogo all'acquisizione, da parte degli studenti che ne usufruiscono, di crediti formativi universitari (CFU), ai sensi della normativa vigente.

Un credito formativo universitario - nel seguito chiamato credito - è l'unità di misura del lavoro dello studente e corrisponde al numero delle ore definito dai decreti attuativi del D.M. n. 270/04. Il lavoro dello studente comprende le ore di lezione (minimo 8 ore), di esercitazione e/o di laboratorio (ove previsti, minimo 8 ore), quelle relative alle prove in itinere e di esame, ai seminari e a tutte le altre attività formative; comprende, inoltre, le ore di studio e di impegno personale, necessarie per preparare le prove di valutazione e per svolgere le attività formative non direttamente collegate alla didattica in aula (tesi, progetti, tirocini, competenza linguistica e informatica, ecc.). I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento di un esame o di un'altra forma di verifica del profitto prevista.

Il sistema dei crediti formativi universitari coincide con il sistema ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) e pertanto un (1) credito formativo universitario equivale a un (1) credito ECTS.

Calendario didattico

L'attività didattica di ogni anno accademico inizia secondo il Calendario Accademico definito annualmente di concerto tra i dipartimenti DIBAF e DEB; ogni anno accademico è articolato in due semestri. L'orario settimanale delle lezioni è stabilito all'inizio di ciascun semestre.

Il Calendario didattico potrà prevedere tre periodi ordinari di svolgimento degli esami:

- a) Il primo periodo ordinario degli esami si svolge nei mesi di gennaio/febbraio, e comunque può iniziare a partire dal termine dell'attività didattica relativa al primo semestre; comprende almeno tre appelli nei quali lo studente può sostenere tutti gli esami relativi al ciclo didattico appena concluso.
- b) Il secondo periodo ordinario degli esami si svolge nei mesi di giugno/luglio, e comunque può iniziare a partire dal termine dell'attività didattica relativa al secondo semestre; comprende almeno tre appelli durante i quali lo studente può sostenere tutti gli esami del secondo ciclo didattico appena concluso e gli esami relativi al primo ciclo precedente.
- c) Il terzo periodo ordinario degli esami si svolge nel mese di settembre, partendo eccezionalmente nell'ultima decade di agosto e termina comunque prima dell'inizio dell'attività didattica; comprende almeno due appelli, nel quale lo studente può sostenere tutti gli esami del primo e del secondo ciclo didattico.

I periodi di lezione e di esami, di norma, non sono sovrapposti.

Prove d'esame

La valutazione del profitto individuale dello studente, per ciascun insegnamento, viene espressa mediante l'attribuzione di un voto in trentesimi, nel qual caso il voto minimo per il superamento dell'esame è 18/30, oppure di una idoneità.

Alla valutazione finale possono concorrere i seguenti elementi:

- un esame scritto;
- un esame orale;
- il lavoro svolto in autonomia dallo studente.

Art. 9

Modalità di frequenza e propedeuticità

La frequenza è fortemente consigliata ma non obbligatoria. Non ci sono propedeuticità per accedere alle prove di esame dei diversi insegnamenti del Corso di Studio. Lo studente può sostenere gli esami di profitto senza limiti di annualità.

Art. 10

Regime a tempo parziale

I termini e le modalità per la richiesta del regime a tempo parziale nonché le relative norme sono stabilite nel Manifesto di Ateneo e sono consultabili sul sito web dell'Ateneo che cura gli aspetti amministrativi e gestionali.

Art. 11

Studenti fuori corso e validità dei crediti acquisiti

Secondo quanto stabilito dal [Regolamento Didattico di Ateneo](#), lo studente si considera fuori corso quando, avendo frequentato tutte le attività formative previste dal regolamento didattico, non abbia superato tutti gli esami e non abbia acquisito il numero di crediti necessario al conseguimento del titolo entro 2 anni.

Ai sensi della normativa in vigore:

- lo studente a tempo pieno che sia fuori corso deve superare le prove mancanti al completamento della propria carriera universitaria entro il termine di 6 anni dall'immatricolazione/iscrizione;
- lo studente a tempo parziale che sia fuori corso deve superare le prove mancanti al completamento della propria carriera universitaria entro il termine del doppio degli anni concordati per il tempo parziale.

Art. 12

Tutorato

1. Il servizio di orientamento e tutorato in itinere è teso a favorire un efficace inserimento degli studenti nel percorso formativo del CCS e si articola in una serie di iniziative volte ad offrire allo studente informazioni, consigli e supporto per affrontare al meglio e in modo consapevole le difficoltà del percorso di studi.
2. Sono previste ai sensi dell'art. 14 del [Regolamento Didattico di Ateneo](#) attività di tutorato mediante assegnazione di ciascuno studente alla tutela di un Docente Tutor, che seguirà lo studente stesso nelle varie fasi del suo percorso formativo. L'assegnazione degli studenti ai Docenti del Corso di Studio sarà definita dalla Commissione Didattica e comunicata agli stessi dalla segreteria didattica.
3. Lo studente potrà contattare il tutor in ogni momento del corso, anche usando sistemi di scambio di informazioni a distanza. I tutor organizzeranno degli incontri che saranno anche utili per

monitorare costantemente la carriera degli studi. Il Docente Tutor è tenuto ad indirizzare e consigliare lo studente al fine di agevolare il percorso formativo.

Art. 13

Prova finale

1. Per sostenere la prova finale lo studente deve avere acquisito il numero di CFU previsti dal piano di studi escluso il numero di CFU assegnati alla prova finale, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione al corso.
2. La prova finale costituisce un momento formativo individuale fondamentale nel percorso di Laurea Magistrale e consiste nella redazione, anche in lingua inglese, e nella discussione di una tesi scritta, elaborata in modo originale dallo studente su un argomento coerente con gli obiettivi del corso di studio, sotto la guida di un Relatore e la supervisione di un Controrelatore. Durante il periodo di attività di ricerca, da svolgersi presso i laboratori afferenti al Corso di Laurea magistrale o in altre strutture interne o esterne ai Dipartimenti DEB e DIBAF, lo studente acquisisce conoscenze sulle metodologie sperimentali e sul metodo di indagine scientifico, nonché di analisi ed elaborazione dei dati.
3. La relazione sul lavoro svolto è discussa davanti ad una Commissione nominata dal Direttore. Con la dissertazione di fronte alla Commissione di Laurea, lo studente deve dimostrare la padronanza degli argomenti, capacità critica, attitudine a operare in modo autonomo e una capacità di comunicazione di buon livello. Alla prova finale viene assegnato un impegno pari a 32 CFU.
4. Per il conseguimento della Laurea magistrale lo studente dovrà superare con esito positivo la prova finale.
5. Il voto finale di laurea è espresso in centodecimi, con possibilità di far seguire la lode al punteggio massimo (110/110). La Commissione assegnerà la votazione sulla base dei seguenti criteri:
 - media dei voti in trentesimi, ponderata con i crediti;
 - eccellenza della carriera accademica dello studente (0.2 punti per ogni lode fino ad un massimo di 1 punto);
 - completamento degli studi entro il periodo previsto (fino ad un massimo di 2 punti: studente in corso 2 punti, studente 1°anno fuori corso 1 punto);

- partecipazione ai programmi di mobilità studentesca internazionale (fino ad un massimo di 1 punto);
- giudizio del Relatore, giudizio del Controrelatore e giudizio della Commissione di Laurea magistrale (fino ad un massimo di 7 punti così ripartiti: Relatore 3 punti, Controrelatore 2 punti Commissione 2 punti).

La lode è assegnata solo all' unanimità della Commissione, agli studenti che conseguono un punteggio complessivo eccedente i 110 punti per almeno una frazione di unità e valutato il curriculum, l'esposizione e il lavoro di tesi.

Art. 14

Obblighi degli studenti

La frequenza delle attività formative non è obbligatoria tranne che per lo stage e il tirocinio.

Art. 15

Riconoscimento di crediti per *stage* e tirocini

Per le attività di *stage* e di tirocinio lo studente potrà ottenere il riconoscimento di 3 CFU. Il riconoscimento dei crediti avverrà in misura di 1 CFU ogni 25 ore di attività svolta. L'acquisizione dei CFU indicati verrà deliberata dalla Commissione Didattica a seguito della richiesta da parte dello studente, corredata da idonea certificazione attestante la frequenza e/o il superamento di tirocinio professionale.

Le stesse modalità si applicano al riconoscimento di CFU per *stage* e tirocini conseguiti durante periodi di studio all'estero.

Art. 16

Qualità

1. Il Corso di Studio concorre al sistema di autovalutazione dell'Ateneo nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente.
2. Il Gruppo di lavoro di assicurazione della qualità (AQ) del corso di studio sovrintende al regolare svolgimento delle procedure di assicurazione della qualità relative al corso di studio secondo tempistiche e cadenze coerenti con quelle previste dalla normativa vigente in materia, verifica il continuo aggiornamento delle informazioni sulla scheda SUA e presta supporto al

Presidente del Corso di studio nella fase di redazione della SMA o di altre richieste legate alla didattica del corso che provengano dal Ministero o dall'ANVUR o dall'Ateneo.

Assicura il corretto flusso di informazioni tra la Commissione Paritetica e il Presidio di Qualità di Ateneo. Il Gruppo di lavoro della AQ si compone del Presidente del CCS, del Vice-Presidente del CCS, di 3 docenti del corso di studio, di una unità di personale facente parte della Segreteria Didattica del Dipartimento e del rappresentante degli studenti.

3. Il Gruppo di assicurazione della qualità (AQ) del CCS opera in maniera collegiale, informando costantemente il Consiglio dei lavori svolti.

Art. 17

Norme finali

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia al [Regolamento Didattico di Ateneo](#) ed al Regolamento del Dipartimento per l'Innovazione dei Sistemi Biologici Agroalimentari e Forestali e del Dipartimento di Ecologia e Biologia.